



COMUNE DI PIERANICA
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 35

Adunanza del **05.08.2026**

Codice Ente 10776 9 Pieranica

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SAGRA 29 AGOSTO - 13 SETTEMBRE 2026. ATTO DI INDIRIZZO. CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI PIERANICA.

L'anno duemilaventisei addì CINQUE del mese di AGOSTO alle ore 11.00 nella sala consiliare del Municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Valter Giuseppe Raimondi la Giunta Comunale.

Intervengono i signori:

	Presenti	Assenti
1) RAIMONDI Valter Giuseppe Sindaco Presidente	X	
2) RIBOLI Cinzia Assessore	X	
3) MAZZINI Giuseppe Assessore		X
	2	1

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Monica Marzano.

Il Sindaco RAIMONDI Valter Giuseppe riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SAGRA 29 AGOSTO - 13 SETTEMBRE 2026. ATTO DI INDIRIZZO. CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI PIERANICA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l'ente locale, ex art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.u.e.l.):

- è un ente a fini generali, che cura gli interessi, promuove e coordina lo sviluppo del territorio;
- tra le sue facoltà istituzionali, annovera la tutela e la valorizzazione degli eventi locali quali occasione per stare insieme in allegria e, al contempo, tenere legate le persone alle proprie radici, alle proprie tradizioni, rievocando usi e costumi che altrimenti sarebbero destinati a scomparire;
- tra i suoi scopi istituzionali non possa non annoverare il mantenimento in vita di queste tradizioni quale elemento centrale della genesi stessa della comunità e dei suoi bisogni primari;

CONSIDERATO CHE:

- la sagra rappresenta per il comune di Pieranica una ricorrenza annuale in cui la collettività si riconosce nell'identità delle sue tradizioni, usi e costumi che dal passato si trasmettono alle future generazioni in un clima di conviviale e gioioso incontro;
- la sagra, oltre ad essere espressione di eventi tradizionali di cultura popolare, riscuote una significativa partecipazione di pubblico, favorendo così la promozione turistica del territorio comunale;

DATO ATTO CHE l'Amministrazione Comunale:

- ai fini della promozione sociale, sportiva, culturale e turistica, individua nella realizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative culturali, momenti importanti di valorizzazione del territorio, per i quali la collaborazione progettuale, tecnica ed amministrativa delle Associazioni rappresenta un valore aggiunto, oltre a significare un ulteriore ed importante riconoscimento del ruolo dell'associazionismo e del volontariato nella realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione;
- consapevole dell'importanza di promuovere sinergie tra il soggetto pubblico e le realtà aggregative del territorio, da tempo ha attivato un ampio coinvolgimento delle associazioni locali al fine di realizzare forme di collaborazione nelle diverse attività in campo culturale, sociale, sportivo, turistico e ricreativo;

DATO ATTO, altresì, che:

- l'Associazione Pro Loco di Pieranica, con nota prot. n. 2182 del 24/07/2026 ha espresso l'intenzione di organizzare, in esecuzione delle finalità del proprio oggetto associativo ed in prima persona, l'evento "la domenica del villaggio 2026" previsto per domenica 6 Settembre 2026 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 ed ulteriori eventuali eventi in accordo con l'Amministrazione comunale, al fine di creare, un momento suggestivo di aggregazione per la cittadinanza;
- l'Associazione Pro Loco di Pieranica nella predetta nota chiedeva la concessione gratuita del patrocinio e un contributo economico a sostegno delle spese economiche sostenute per l'organizzazione dell'evento;

RICHIAMATI:

- il principio di sussidiarietà orizzontale evocato all'art. 118 della Costituzione secondo cui i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà e che in applicazione del suddetto principio si evince che:
 - a) tra le molteplici forme di valorizzazione dell'associazionismo vi è quella del sostegno economico di iniziative poste in essere da un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività;
 - b) la legittima facoltà per gli enti locali di erogare contributi a soggetti associativi operanti nel territorio è già stata ampiamente vagliata dalla giurisprudenza contabile in rapporto sia con l'articolo 6, comma 9, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che preclude alle amministrazioni pubbliche in generale la possibilità di effettuare

spese per sponsorizzazioni, sia con l'articolo 4, comma 6, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui impedisce agli enti di diritto privato di cui agli articoli 13 e 42 del codice civile che forniscono servizi a favore di un'amministrazione pubblica, anche a titolo gratuito, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche (cfr. ad esempio, Sezione controllo Lombardia, deliberazioni n. 89/2013/PAR e n. 226/2013/PAR, Sezione controllo Abruzzo, deliberazione n. 346/2012/PAR);

- c) non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni richiamate nel punto precedente le forme di sostegno economico assicurate dagli enti locali ad enti e/o associazioni che svolgono in favore della cittadinanza attività riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente locale, realizzando in questo senso quelle forme di esercizio mediato delle funzioni amministrative che dovrebbero essere anzi favorite in base al principio di sussidiarietà "orizzontale" enunciato dall'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione;
 - d) gli enti locali possono deliberare contributi a favore di soggetti terzi in relazione alle iniziative ritenute utili per la comunità amministrata senza trovare impedimento o limiti a tale facoltà nelle disposizioni sopra richiamate, sia pur nel rispetto in concreto dei principi che regolano il legittimo e corretto svolgimento delle proprie potestà discrezionali;
- i principi di sana gestione finanziaria e i principi di economicità ed efficienza ai sensi dei quali, a fronte di un contributo pubblico, per lo svolgimento dell'iniziativa di valore sociale, deve essere presente un piano finanziario, in cui siano indicate analiticamente le spese dell'evento, nonché un rendiconto finale dei costi sostenuti in concreto con divieto di sovvenzionare maggiori spese rispetto a quelle documentate (Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, sentenza n. 54/A/2016);

RITENUTO, quindi, opportuno di concedere all'Associazione Pro Loco di Pieranica e alle altre Associazioni successivamente individuate per l'organizzazione della sagra 29 agosto – 13 settembre 2026:

- il gratuito patrocinio e la gratuità delle strutture comunali quali palchi, sedie, transenne, tavoli, impianto di amplificazione, gazebo ecc. che si rendessero necessari alla riuscita degli eventi da sabato 29 agosto a sabato 13 settembre 2026;
- l'autorizzazione all'esposizione delle locandine o manifesti relativi all'iniziativa in argomento negli espositori comunali, compatibilmente con la disponibilità degli spazi e con le esigenze organizzative dell'Amministrazione Comunale da sabato 29 agosto a sabato 13 settembre 2026;

RITENUTO, altresì, di riconoscere alla Pro Loco di Pieranica:

- un contributo economico pari o inferiore alle spese sostenute per la gestione dell'evento "la domenica del villaggio 2026" e degli eventuali eventi organizzati in accordo con l'Amministrazione Comunale fino ad un massimo di € 1.000,00, stante la rilevanza dell'investimento necessario per l'evento, la mancanza di introiti e il sicuro beneficio per la cittadinanza;
- che la liquidazione del predetto contributo sarà subordinata al rendiconto finale dei costi sostenuti, in modo che sia chiaro e trasparente il *quantum* dell'elargizione pubblica ed il suo concreto utilizzo (Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Controllo, Lombardia, n. 146/2019 che rammenta che quando un'amministrazione pubblica agisce ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/1990 prevede meccanismi di controllo, ad esempio semplificativo, sulla corretta rendicontazione), e non potrà essere maggiore rispetto alle spese documentate;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare ai sensi dell'art. 48 del D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità e dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi, benefici, vantaggi economici e patrocinii.

All'unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamato a far parte integrante del presente provvedimento;
2. di esprimere il proprio indirizzo favorevole alla concessione alla Pro Loco di Pieranica e alle altre Associazioni successivamente individuate per l'organizzazione della sagra 29 agosto – 13 settembre 2026 del gratuito patrocinio e dell'autorizzazione all'esposizione delle locandine o manifesti relativi all'iniziativa in argomento negli espositori comunali, compatibilmente con la disponibilità degli spazi e con le esigenze organizzative dell'Amministrazione Comunale per il periodo da sabato 29 agosto a sabato 13 settembre 2026;
3. di esprimere il proprio indirizzo favorevole alla concessione gratuita all'Associazione Pro Loco di Pieranica e alle altre Associazioni successivamente individuate per l'organizzazione della sagra sabato 29 agosto a sabato 13 settembre 2026 delle strutture comunali quali palchi, sedie, transenne, tavoli, impianto di amplificazione, gazebo ecc. che si rendessero necessarie alla riuscita degli eventi, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni e concessioni previste dalla normativa vigente;
4. di riconoscere, per le ragioni indicate in premessa, la concessione di un contributo economico all'Associazione Pro Loco di Pieranica in funzione dell'organizzazione del summenzionato evento e a parziale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione "la domenica del villaggio 2026";
5. di prevedere, in relazione al contributo concesso, che:
 - l'importo sia pari o inferiore delle spese sostenute per la gestione de "la domenica del villaggio 2026" fino ad un massimo di € 1.000,00;
 - la liquidazione delle spese sostenute per l'evento sia subordinata al rendiconto finale dei costi sostenuti, in modo che sia chiaro e trasparente il *quantum* dell'elargizione pubblica ed il suo concreto utilizzo, e non potrà essere maggiore rispetto alle spese documentate;
6. demandare al Responsabile del servizio competente l'erogazione del summenzionato contributo e l'adozione di ogni altro atto inerente e conseguente il presente provvedimento nel rispetto delle condizioni in esso contenute.

Con separata votazione unanime e palese, stante l'urgenza di provvedere, la Giunta Comunale,

DELIBERA

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Raimondi Valter Giuseppe

Il Segretario Comunale

F.to Marzano Dott.ssa Monica

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Pieranica, li 06/08/2026

La suesposta deliberazione:

- ☒ ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- ☒ è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, c. 1°, D. Lgs. 267/2000.
- ☐ è stata comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135, c. 2, del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

F.to Marzano Dott.ssa Monica

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pieranica, li 06/08/2026

Il Segretario Comunale

F.to Marzano Dott.ssa Monica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Pieranica, li

Il Segretario Comunale

.....



Comune di Pieranica

Provincia di Cremona

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 2, del D.Lgs.267/2000)

Delibera G.C. n. 35 del 05/08/2026

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Pieranica, li 05/08/2026

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Raimondi Valter Giuseppe

2) Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Pieranica, li 05/08/2026

Il Responsabile Area Contabile
F.to Raimondi Valter Giuseppe